

# **Ordinanza sui requisiti minimi per l'esecuzione di controlli antidoping (Ordinanza sui controlli antidoping)**

del 17 ottobre 2001 (Stato 11 dicembre 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 11 e capoverso 3 e 16 capoverso 2 della legge federale del 17 marzo 1972<sup>1</sup> che promuove la ginnastica e lo sport,

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina i requisiti minimi per i controlli antidoping, la sorveglianza di quest'ultimi e il controllo dell'importazione di sostanze dopanti.

## **Sezione 2: Controlli antidoping**

### **Art. 2**            Organo di controllo antidoping

<sup>1</sup> La competente associazione mantello dello sport svizzero incarica un organo centrale dell'esecuzione dei controlli antidoping (organo di controllo antidoping). Tale organo deve essere indipendente dalle singole federazioni sportive.

<sup>2</sup> Almeno una volta l'anno, l'organo di controllo antidoping allestisce, all'attenzione della commissione di vigilanza, un rapporto sui controlli antidoping eseguiti.

### **Art. 3**            Commissione di vigilanza

<sup>1</sup> La Commissione federale dello sport (CFS) è la commissione di vigilanza competente nel campo dei controlli antidoping.

<sup>2</sup> Sorveglia, sulla base dei rapporti dell'organo di controllo antidoping, l'osservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping.

<sup>3</sup> Può chiedere ulteriori informazioni e procedere a ispezioni in occasione dei controlli antidoping, nonché ad audizioni.

**Art. 4** Requisiti minimi per lo svolgimento dei controlli antidoping

<sup>1</sup> L'organo di controllo antidoping allestisce ogni anno un piano dei test. Vi stabilisce:

- a. il numero di controlli da effettuare;
- b. una ripartizione dei controlli efficace e in funzione dei rischi propri alle differenti discipline sportive;
- c. la ripartizione tra controlli durante l'allenamento e controlli durante le competizioni;
- d. il programma annuale.

<sup>2</sup> La scelta degli atleti da sottoporre a un controllo antidoping deve avvenire mediante una procedura indipendente dalla disciplina sportiva e non deve essere né prevedibile né calcolabile per le persone da controllare e il loro ambiente.

<sup>3</sup> I controlli devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. devono avvenire senza preavviso; per motivi gravi, possono essere annunciati nel singolo caso. La sfera privata delle persone controllate va protetta;
- b. la procedura e il materiale devono essere conformi agli standard internazionali;
- c. i prelievi effettuati sono trasportati sino al laboratorio di analisi lungo un percorso verificabile (catena di sorveglianza);
- d. le condizioni di trasporto, segnatamente il tipo d'imballaggio, gli influssi ambientali e la durata, non devono compromettere l'analisi.

**Art. 5** Requisiti minimi per l'analisi

<sup>1</sup> L'analisi deve essere effettuata conformemente agli standard internazionali da un laboratorio accreditato a livello internazionale per l'esecuzione di analisi antidoping.

<sup>2</sup> Il laboratorio di analisi redige un rapporto di analisi all'attenzione dell'organo di controllo antidoping. Tale rapporto è confidenziale.

**Art. 6** Utilizzazione dei risultati delle analisi e procedura disciplinare

<sup>1</sup> Il laboratorio di analisi e l'organo di controllo antidoping trattano i risultati delle analisi in maniera documentabile, credibile e conforme agli standard internazionali.

<sup>2</sup> Se i risultati dell'analisi sono positivi, l'organo di controllo antidoping ne informa immediatamente:

- a. l'istanza disciplinare competente della federazione, chiedendole l'apertura di un procedimento disciplinare;
- b. la commissione di vigilanza.

**Art. 7** Inosservanza dei requisiti minimi

In caso di inosservanza dei requisiti minimi per i controlli antidoping, il dipartimento, su proposta della commissione di vigilanza, può ridurre o negare i sussidi federali conformemente all'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport.

**Sezione 3: Controllo dell'importazione****Art. 8**

<sup>1</sup> Il controllo alla frontiera incombe agli organi doganali.

<sup>2</sup> Se all'atto dell'importazione vi è il sospetto che determinate merci siano destinate a fini di doping, gli organi doganali sono autorizzati a trattenerle, a informare le autorità esecutive competenti e, se del caso, a sporgere denuncia alle autorità di perseguimento penale.

<sup>3</sup> Il collocamento in depositi doganali è considerato come importazione.

**Sezione 4: Entrata in vigore****Art. 9**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

